

Procedimenti giudiziari penali: il riconoscimento, delle responsabilità a carico di datori di lavoro e dirigenti

Le differenze che intercorrono fra il processo “civile” ed il processo “penale” sono notevoli. Non se ne può qui fare una trattazione completa e si indicano solo alcuni aspetti.

Va comunque precisato che il processo penale indica la responsabilità personale dei singoli legali rappresentanti o dirigenti in carica al momento dei fatti e della Azienda che comunque resta responsabile sia sul piano della legge 231 del 2001 (responsabilità da reato degli enti) che per il risarcimento dei danni;

Nel processo penale ad essere chiamato in giudizio possono essere una o più persone che hanno ricoperto le cosiddette “posizioni di garanzia”, ovvero vengono chiamate in giudizio per responsabilità personali.

Solo per le persone (quindi i singoli dirigenti o legali rappresentanti) e non per la Azienda, è in ballo una ipotesi di reato che può implicare una condanna (ad es... per omicidio colposo o lesioni colpose) della persona riconosciuta colpevole, anche consistente nella limitazione della libertà personale;

Nota: L'azienda deve comunque rispondere per fatti accaduti a partire dal 2001, una responsabilità che può comportare sia una sanzione pecuniaria sia sanzioni interdittive.

Le sanzioni pecuniarie possono raggiungere importi consistenti mentre le sanzioni interdittive possono comportare sensibili costi sia diretti che indiretti per l'azienda.

Con queste ultime, all'ente può essere vietato di contrattare con la pubblica amministrazione; in altri casi può essere temporaneamente interdetto l'esercizio di una attività con conseguente sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni. In taluni casi il giudice può persino disporre la prosecuzione dell'attività sotto la guida di un Commissario Giudiziale. Come sanzione accessoria può anche essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna.

- La valutazione del giudice sul nesso causale fra esposizione al rischio amianto e insorgenza della malattia e della responsabilità dell'Azienda, è legata al fatto che si riesca a provare, con le prove raccolte durante le indagini ma soprattutto nel corso del processo, che i singoli soggetti, **“al di là di ogni ragionevole dubbio”**, abbiano tenuto una condotta personale che ha in qualche modo contribuito al verificarsi dell'evento, cioè della insorgenza della malattia che in alcuni casi può essersi conclusa con la morte o il grave ammalarsi della persona lavoratrice.

La battaglia giudiziaria è quindi complessa e va condotta con il massimo dell'impegno, ed indubbiamente non può essere lasciata solo alla attività della Pubblica Accusa.

Alcune criticità possono verificarsi quando ci si trova di fronte a casi in cui il lavoratore ammalato aveva operato molti anni prima, e/o alle dipendenze di diverse Aziende o datori di lavoro e/o dirigenti che si sono succeduti negli anni.

Il tempo trascorso ed il diverso destino delle Aziende, con esposizione a fibre di amianto di diversa intensità, richiedono una azione immediata nel procedimento penale, una presenza di avvocati e medici legali che rappresentino il lavoratore o i suoi eredi prima possibile nell'ambito della inchiesta in corso, contribuendo a ricostruire il quadro delle prove e della storia medica e lavorativa del singolo lavoratore.

La prima differenza quindi tra il processo penale e quello civile sta nel dovere di provare quello che viene richiesto a Giudice:

- in ambito civile per convincere il Giudice e vedere accolte le proprie pretese, le parti in causa, che sono soggetti privati – non esiste una Pubblica Accusa ma solo il lavoratore o i suoi eredi da una parte, la azienda dall'altra, devono provare i fatti a fondamento del diritto vantato.

- in ambito penale è il Pubblico Ministero, cioè la Accusa pubblica, ad essere tenuto a dimostrare la responsabilità penale, cioè l'Accusa a carico dell'imputato, mentre l'imputato non ha l'onere di provare alcunché, potendo persino rimanere inerte e sperare che la propria assoluzione derivi semplicemente dall'assenza o comunque dall'insufficienza delle prove fornite dall'accusa.

Per questo a fianco del Pubblico Ministero può e deve esserci l'avvocato che rappresenta gli eredi del lavoratore o il lavoratore stesso per produrre elementi a sostegno dell'accusa, raccogliere prove, fornire parere medici ed altro che possano aiutare il raggiungimento dell'obiettivo della condanna.

Il cosiddetto principio del “ragionevole dubbio” che è valida nel processo penale, significa che il Giudice potrà pronunciare sentenza di condanna nei confronti dell'imputato soltanto a patto che la sua colpevolezza sia stata dimostrata **“al di là di ogni ragionevole dubbio”**. La “ragionevolezza” significa che i risultati delle indagini siano riusciti a non lasciare ampi dubbi sulla responsabilità dell'imputato sotto processo

Gli elementi da provare:

- a) l'esistenza di una diagnosi;
- b) la documentazione dell'esposizione rispetto alla mansione lavorativa;
- c) le caratteristiche della stessa (durata, intensità, tipo di amianto);
- d) i periodi di inizio e fine esposizione;
- e) l'esistenza o meno nella azienda di idonee misure di prevenzione e protezione (inclusi DPI, informazione, formazione, procedure), in particolare quelle previste dalle normative vigenti all'epoca dell'esposizione;
- f) la presenza o meno nella storia del lavoratore di altri elementi che possano aver influenzato lo sviluppo della patologia;
- g) la sostenibilità (che deriva dall'integrazione di tutti i punti precedenti) di un rapporto causa/effetto (o almeno concausa/effetto) che dimostri con alta probabilità il ruolo dell'esposizione ad amianto nella genesi della malattia;
- h) l'individuazione delle responsabilità dei singoli imputati rispetto ai ruoli in azienda;

Considerazioni su alcuni soggetti attivi nel Processo Penale

Le parti civili:

Oltre alle parti lese (le vittime dirette o gli eredi delle stesse), è importante che si costituiscano in giudizio come parte civile le Organizzazioni sindacali e le Associazioni (ad esempio AFeVA Emilia Romagna APS) ed è importante che queste svolgano un ruolo attivo in tutte le fasi del procedimento: nelle indagini, nella raccolta delle “prove” che deve essere particolarmente accurata, e in giudizio.

Il Giudice e i Periti (CTU)

Il processo penale sulle malattie o morti derivanti dalla esposizione ad amianto si configura come particolarmente complesso, in ragione delle competenze scientifiche che sono messe in campo, pertanto il Giudice nomina e si avvale dei CTU ovvero Consulente Tecnico d'Ufficio.

Il problema è come vengono scelti i CTU , in termini sia di competenza professionale che di autonomia di giudizio e mancanza di conflitto di interessi o di incompatibilità (etica e deontologica, prima ancora che giuridica).

I Periti di Parte (CTP)

I CTP ovvero Consulenti Tecnici di Parte sono nominati dalle parti civili o dagli imputati.

Il lavoro dei CTP è importante, per questo servono professionisti competenti ma soprattutto in grado di avere una buona capacità di parola e di spiegazione delle proprie posizioni, quindi con esperienza sul piano della tenuta di discorsi o conferenze.

Il processo penale è prima di tutto orale, quindi non basta che il consulente scriva un buon parere ma è essenziale che sappia sostenerlo verbalmente davanti al Giudice e rispondere adeguatamente alle domande che gli vengono fatte al processo da tutte le parti.

Non si può essere dentro ad un processo senza nominare un consulente di parte.

Che fare:

Sulla base dei tardivi e contraddittori esiti dei processi penali, è doveroso indicare alcuni rimedi, necessari per condurli nel modo migliore, giungendo in tempi ragionevoli alla sentenza.

Per fare ciò serve essere presenti con un legale preparato in tali materia prima possibile, che possa rappresentare gli interessi del lavoratore o degli eredi.

Il ruolo dell'avvocato è fornire indizi alle Procure, raccogliere le prove necessarie, ma anche monitorare continuamente il lavoro che viene fatto dalla Pubblica Accusa tenendo un rapporto costante, mettendo per iscritto le proprie opinioni e richieste nel pieno rispetto delle leggi esistenti.

Esiste poi un problema “ambientale”, e cioè il mutamento nel tempo del clima, politico e sociale del Paese, in cui sempre più la salute e la sicurezza sul lavoro tornano purtroppo ad essere variabili dipendenti, non valori assoluti da tutelare.

Su questo l'azione esula dal processo, ma diventa politica e va svolta dalle associazioni sindacali e della cittadinanza deputate a svolgere il loro ruolo nel rispetto della Costituzione.

Questo impone un profondo lavoro culturale e sociale in primo luogo da parte di Associazioni come AFeVA Emilia Romagna APS e dei Sindacati dei lavoratori .